



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 15 del 31/03/2016

OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO (ART.24 D.L. 133/2014 CONVERTITO IN LEGGE 164/2014 APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno 31 (TRENTUNO) del mese di MARZO alle ore 21,15 nel Centro Polivalente Peppino Impastato Loc. Falorni, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e di prima convocazione, dietro invito diramato dal Sindaco in data prot.3737 del 24/03/2016.

Presiede alla seduta il Sindaco Dott.ssa PARRELLA Ilaria

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

1	PARRELLA Ilaria	Presente
2	DEL GRANDE Manuela	Presente
3	MACCANTI Elisabetta	Presente
4	MICHI Roberto	Presente
5	LUCCHESI Maurizio	Presente
6	PRETINI Massimo	Presente
7	PIPERNO Mario	Presente
8	MELANI Silvano	Presente
9	MAZZANTI Enrico	Presente
10	PEDONE Cosmo	Presente
11	BERNARDESCHI Nicla	Presente
12	PANICUCCI Umberto	Presente
13	TORRINI Antonio	Presente
14	PELAGALLI Rachele	Presente
15	BASILONI Federica	Assente
16	LAZZERINI Marco	Assente
17	TANTUSSI Brunella	Presente

Assiste il Dott. Paolo Di Carlo, nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Pelagalli, Pedone e Pretini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in questo periodo di crisi economica è sempre maggiore la difficoltà per i comuni di far fronte alle innumerevoli esigenze legate al territorio e alla domanda di servizi (pulizia e decoro del territorio, manutenzioni del patrimonio e del verde, ecc.), stante anche il drastico e perdurante taglio di risorse provenienti dallo Stato per il finanziamento dei bilanci e contestualmente si diffonde il numero di cittadini che loro malgrado, anche a causa della perdita del lavoro, non sono più in grado di pagare le tasse locali;

Premesso altresì che l'articolo 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, in base al quale il cittadino, sia come singolo sia in forma associata, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine;

Atteso che il legislatore, nell'acquisire consapevolezza del difficile contesto economico e sociale in cui si trova il paese, ha recentemente varato disposizioni legislative finalizzate ad aprire nuovi spazi di intervento per dare attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale riconosciuto dalla Costituzione;

Visto in particolare l'art. 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante *Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio*, il quale riconosce ai comuni la possibilità di *"definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute"*;

Tenuto conto che attraverso tale disposizione si introduce una procedura snella e non onerosa, denominata *"baratto amministrativo"*, in base alla quale i cittadini possono essere autorizzati a realizzare specifiche attività qualificate come *"di pubblico interesse"* in cambio di agevolazioni, sotto forma di esoneri o riduzioni, per un periodo limitato e definito e per specifiche entrate di competenza comunale;

Atteso che gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano;

Considerato che tale forma di intervento offre innumerevoli vantaggi in quanto:

- viene tutelato il diritto di ogni persona di preservare le risorse economiche per i bisogni primari, soprattutto laddove situazioni contingenti di emergenza portano a diventare evasori non colpevoli;
- vengono valorizzate la dignità e le capacità personali di ogni individuo che, mettendo la propria attività al servizio della comunità, ne trae effetti positivi sul piano psicologico e sviluppa il senso appartenenza alla collettività;
- viene garantito il dovere di ciascuno di concorrere alla spesa pubblica attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale in luogo del pagamento dei tributi;
- consente al Comune di integrare le proprie attività per sopperire alle carenze di risorse ed elevare il livello di decoro urbano e di cura del bene pubblico;

Ritenuto pertanto di avvalersi dello strumento del baratto amministrativo, sulla base dell'allegato schema di regolamento, che disciplina l'applicazione;

Tenuto conto che l'approvazione di detto regolamento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente, in quanto viene demandato alla Giunta Comunale la fissazione del tetto massimo delle agevolazioni concedibili, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito;

Attesa la propria competenza in ordine all'approvazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 42 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri tecnico e contabile positivi espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con il seguente esito della votazione:

Con separata votazione avente il seguente esito:

Consiglieri Presenti 15 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci, Torrini, Pelagalli e Tantussi)

Consiglieri Astenuti: 2 (Torrini e Pelagalli)

Consiglieri favorevoli: 13 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci e Tantussi)

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 24 del decreto legge n. 133/2014 (conv. in legge n. 164/2014), il "*Regolamento sul baratto amministrativo*", che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione all'Albo pretorio On Line e la diffusione in luoghi pubblici dei contenuti e della possibilità di accesso al "*Baratto Amministrativo*";
3. Con separata votazione avente il seguente esito:

Con separata votazione avente il seguente esito:

Consiglieri Presenti 15 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci, Torrini, Pelagalli e Tantussi)

Consiglieri Astenuti: 2 (Torrini e Pelagalli)

Consiglieri favorevoli: 13 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci e Tantussi)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

SETTORE 2 – ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

La sottoscritta Simonetta Banti, responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL "BARATTO AMMINISTRATIVO" (ART. 24 D.L. 133/2014 CONVERTITO IN LEGGE 164/2014)

Santa Maria a Monte, 24.03.2016

Il Responsabile del Settore 2
"Economico-Finanziario e Risorse Umane"
Simonetta Banti

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

PROVINCIA PISA

**REGOLAMENTO SUL "BARATTO AMMINISTRATIVO",
AMMINISTRAZIONE E SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA**

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - I soggetti attivi

Art. 4 - Requisiti per l'attivazione degli interventi

Art. 5 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

CAPO II - Procedure Amministrative

Art. 6 - Proposte di collaborazione

Art. 7 - Proposte di collaborazione su sollecitazione dell'amministrazione

Art. 8 - Patto di collaborazione

Art. 9 - Il ruolo delle scuole

CAPO III - Forme di sostegno

Art. 10 - Assicurazione

Art. 11 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Art. 12 - Autofinanziamento

Art. 13 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza

Art. 14 - Prevenzione dei rischi e controllo baratto amministrativo

Art. 15 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 - Clausole interpretative

Art. 17 - Entrata in vigore

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e dell'art. 24 del D.L. 133 del 2014 così come convertito dalla Legge n. 164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio", disciplina la possibilità di riduzioni o esenzioni di entrate comunali già scaduti o in corso di scadenza a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.
3. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
4. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani:** i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) **Soggetti attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 - c) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Santa Maria a Monte nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - d) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
 - e) **Baratto amministrativo:** complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in corresponsione del mancato pagamento di entrate comunali già scaduti o in corso di scadenza.
 - f) **Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici:** interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
 - g) **Ulteriori aree di intervento:** intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali.
 - h) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.

- i) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- j) **Rete civica:** lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione a percorsi di condivisione.
- k) **Servizio civico:** l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa.
- l) **Aree ed immobili pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - I Soggetti attivi

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.
2. I soggetti attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. I patti di collaborazione di cui al successivo art.7 e 8 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Art. 4 - Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Essere residenti ed dimorare abitualmente nel Comune di Santa Maria a Monte;
 - b) Età non inferiore ad anni 18;
 - c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
 - d) Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.
2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:
 - a) Sede legale nel Comune di Santa Maria a Monte;
 - b) Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Santa Maria a Monte;
 - c) Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate).
3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.
4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Santa Maria a Monte
5. I destinatari del "baratto amministrativo" non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica nel Comune.

Art. 5 - interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

a) Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;

b) Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;

c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;

d) Pulizia dei locali di proprietà comunale;

e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;

f) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

g) Interventi volti alla valorizzazione e recupero dei Centri Storici e del Territorio Comunale

CAPO II –Procedure Amministrative

Art. 6 - Proposte di collaborazione

A) PROGETTI PRESENTATI DAI CITTADINI

1. La proposta di collaborazione formulata e presentata dai cittadini o dai cittadini associati, negli ambiti previsti dal presente regolamento viene sottoposta alla valutazione della Giunta Comunale rimandando poi la valutazione tecnica e finanziaria ad una Commissione Tecnica composta dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile di Settore interessato al progetto. La commissione effettuerà una valutazione tecnica e finanziaria della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente e dietro il perseguimento di caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

2. La Commissione, sulla base delle valutazioni acquisite definisce la tipologia, le condizioni e l'entità di applicazione del baratto amministrativo..

3. Qualora la Commissione ritenga che per la proposta presentata non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie ne da comunicazione al richiedente,illustrandone le motivazioni, e alla Giunta Comunale.

4. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, ai sensi del successivo art. 8, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile del settore competente.

5. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

6. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento.

7. I destinatari del baratto devono avere i requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

8. L'Amministrazione Comunale procederà a redigere un elenco dei progetti ammessi in ordine di priorità.

9. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il budget messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente e saranno oggetto di valutazione successiva da parte della Giunta Comunale e della Commissione tecnica.

10. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

11. La Giunta Comunale definisce il budget massimo annuo compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione definito "baratto amministrativo" di cui alla lettera A) del presente articolo.

12. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio competente è causa di decadenza della partecipazione al progetto.

13. Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di Responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

B) BARATTO AMMINISTRATIVO ORDINARIO

1. Il baratto amministrativo, di cui alla lettera B) del presente articolo, viene applicato:
 - a) Ai cittadini residenti nel comune i quali hanno tributi comunali non pagati sia nell'anno corrente e sia nell'anno precedente alla presentazione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati;
 - b) Ai cittadini residenti nel comune i quali hanno pendenze in merito a introiti derivanti dai servizi scolastici sia nell'anno corrente e sia nell'anno precedente alla presentazione della domanda, iscritti nelle liste di carico e non ancora regolarizzati;
2. I destinatari del baratto amministrativo di cui al presente articolo devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 e rientrare in una delle seguenti fattispecie:

- in cassa integrazione da 0 ore per almeno 12 settimane (anche non continuative);
- iscritti nelle liste di disoccupazione da almeno 3 mesi
- iscritti nelle liste di mobilità da almeno 3 mesi;

Inoltre devono possedere un indicatore ISEE, calcolato sul reddito dell'anno precedente:

- ISEE non superiore a € 7.230,39 se il nucleo familiare è composto da 1 persona
- ISEE non superiore a € 13.427,87 se il nucleo familiare è composto da 2 persone
- ISEE non superiore a € 19.625,36 se il nucleo familiare è composto da 3 persone

3. Il sostegno viene concesso purché il contribuente sia iscritto ed in regola con il pagamento, riferito al secondo anno precedente all'anno di erogazione della collaborazione, della stessa tipologia per cui il baratto amministrativo è concesso.

4. Predisposto quanto previsto dalla lettera B) del presente articolo e nei limiti fissati dal comma 5 e 6, ai cittadini con i requisiti suddetti possono prestare all'ente comunale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali, per un valore complessivo pari ad Euro 75,00 commisurate ad un massimo di 10 ore.

5. La domanda al baratto amministrativo va presentata entro il 30 novembre di ogni anno pena decadenza e non può essere concessa per più di due anni.

6. La Giunta Comunale definisce il budget massimo annuo compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione definito "baratto amministrativo" di cui alla lettera B) del presente articolo.

7. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

8. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

C) PROGETTI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI

1. La proposta di collaborazione formulata e presentata dalle associazioni, negli ambiti previsti dal presente regolamento viene sottoposta alla valutazione della Giunta Comunale rimandando poi la valutazione tecnica e finanziaria ad Commissione Tecnica composta dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile di Settore interessato al progetto. La commissione effettuerà una valutazione tecnica e finanziaria della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente e dietro il perseguimento di caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

2. La Commissione, sulla base delle valutazioni acquisite definisce la tipologia, le condizioni e l'entità di applicazione del baratto amministrativo..

3. Qualora la Commissione ritenga che per la proposta presentata non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie né da comunicazione al richiedente, illustrandone le motivazioni, e alla Giunta Comunale.
4. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, ai sensi del successivo art. 8, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile del settore competente.
5. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
6. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento
7. I destinatari del baratto devono avere i requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
8. L'Amministrazione Comunale procederà a redigere un elenco dei progetti ammessi in ordine di priorità.
9. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il budget messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente e saranno oggetto di valutazione successiva da parte della Giunta Comunale e della Commissione tecnica.
10. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" può essere svolta dall'Associazione stessa e dai suoi aderenti e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.
11. La Giunta Comunale definisce il budget massimo annuo compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione definito "baratto amministrativo" di cui alla lettera C) del presente articolo.
12. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio competente è causa di decadenza della partecipazione al progetto.
13. Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di Responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

Art. 7 - Proposte di collaborazione su sollecitazione dell'amministrazione

1. L'amministrazione comunale propone annualmente progetti di cui all'art. 24 del D.L. 133 del 2014 così come convertito dalla Legge n. 164 del 2014 definendo in modo dettagliato l'oggetto, l'ammontare economico, i tempi di esecuzione e i soggetti attivi.
2. La proposta di collaborazione formulata e presentata dai soggetti attivi, viene sottoposta alla valutazione di una Commissione composta dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile di Settore interessato al progetto.
3. La Commissione, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione dandone informazione alla Giunta Comunale.
4. Qualora la proposta formulata non sia conforme al progetto dell'amministrazione la Commissione lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni e alla Giunta Comunale.
5. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art. 8, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.
6. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
7. I destinatari del baratto devono avere i seguenti requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento e le caratteristiche richieste nel bando di volta in volta pubblicato.
8. La Giunta Comunale definisce il budget massimo annuo compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione definito "baratto amministrativo" di cui al presente articolo.

Art. 8 -Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e soggetti attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 15 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
3. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
4. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
5. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
6. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 9 -Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO III - Forme di sostegno

Art. 10 - Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 11 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 12 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

Art. 13 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, b l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO IV -Responsabilità e vigilanza

Art. 14 - Prevenzione dei rischi e Controllo Baratto amministrativo

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Tutor individuato dal Responsabile di competenza ha funzioni di vigilanza e coordinamento per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 7 e 8 del presente Regolamento e effettua una valutazione finale in merito al baratto amministrativo ordinari di cui all'art. 7 lettera B).
6. La commissione di cui all'articoli 7 e 8 del presente Regolamento a fine progetto prima di concedere la contropartita valuta e esamina i risultati ottenuti e redige un verbale finale. Gli obiettivi ottenuti rappresentano il risultato ultimo dell'attività. Se l'esito è positivo verrà concessa la contropartita altrimenti il baratto viene meno.

Art. 15 -Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO V -Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Ilaria Parrella

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Di Carlo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma IV del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo Di Carlo

11.5 APR. 2016

- che la presente deliberazione viene affissa in data all' Albo Pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 , comma. I D.Lgs 18.08.2000 n.267 e vi rimarrà fino al

30 APR. 2016

Santa Maria a Monte, 11.5 APR. 2016

L'incaricato della pubblicazione

Sig. Fabrizio Colombai

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 , c. III D.Lgs 18.08.2000 n.267

Santa Maria a Monte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia, è CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e d'ufficio, conservata presso il servizio Segreteria Generale- Gare e Contratti.